

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto dal dott. ing. **Alessandro Colorio** (c.f. CLRLSN80L28H501U), nato a Roma il 28 luglio 1980 ed ivi residente in Via Nomentana n. 246, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente ricorso, dagli avv.ti prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R), Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X) e Maria Eugenia Albé (c.f. LBAMGN92H49C773O), tutti anche disgiuntamente, con elezione di domicilio presso lo Studio Legale Grüner Dinelli, sito in Roma, Via Dandolo n. 19/a, e con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione ai seguenti recapiti: p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org*, *federico.dinelli@pec.it*, *mariaeugenia.albe@pec.it*, fax 06.93569981

contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. *notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it*

e nei confronti di

Fabio Badolato, residente in Catanzaro, Via dei Normanni 10, c.a.p. 88100

Davide Barresi, Residente a Catania (CT), Via Gustavo Vagliasindi, 72 CAP 95126

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

della **nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 96 del 19 marzo 2019**, avente ad oggetto «*Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni. Individuazione destinatari delle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017*», comprensiva degli Allegati da A

ad E alla stessa, nella parte in cui consente al ricorrente di partecipare alla sola procedura di stabilizzazione per il profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale (**allegato n. 1**)

della **nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 110 del 3 aprile 2019**, con la quale l'INAIL ha indetto una «*Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per la copertura di n. 40 posti con profilo di Tecnologo III livello professionale*», comprensiva degli allegati alla stessa, nella parte in cui non consente al ricorrente di partecipare alla procedura suddetta (**allegato n. 2**)

FATTO

PREMESSA

Il dott. ing. Alessandro Colorio, a decorrere dal 2 aprile 2007, ha ricevuto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'I.S.P.E.S.L., avente ad oggetto l'esecuzione di attività «*nell'ambito della Campagna informativa (per la prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro, ndr) segnatamente per quanto attiene l'espletamento dell'attività di realizzazione della campagna informativa nel settore informatico e dell'ingegneria medica*», conferitogli a seguito del conseguimento della relativa **idoneità** nell'ambito di un'apposita selezione (**allegato n. 3**).

Nell'ambito di tale rapporto di lavoro, come si evince dalle relazioni trasmesse alla Direzione Generale sull'attività svolta, il ricorrente si è occupato di attività di ricerca ed ha anche prodotto, per conto dell'ISPEL, un pubblicazione sulla tematica delle “Nanoparticelle e nanomateriali nelle attività lavorative” (**allegato n. 4**).

Dal 27 ottobre 2011, dopo che l'I.S.P.E.S.L. è stato soppresso e incorporato nell'I.N.A.I.L., il ricorrente è stato assegnato alla UF IV di quest'ultimo Istituto, senza che egli ne avesse fatto richiesta (**allegato n. 5**). Presso tale ufficio, ha iniziato a svolgere un incarico di collaborazione

coordinata e continuativa per **attività di supporto tecnico**, per esigenze connesse al Piano straordinario di innovazione tecnologica, finalizzate all'implementazione delle «*attività di controllo e vigilanza sul territorio da parte dei dipartimenti territoriali nelle materie di intervento dell'Istituto*».

Nell'ambito della UF IV, nel frattempo trasformata in Direzione Centrale Ricerca Uff. III, oltre alle mansioni tecniche di cui era già titolare, all'Ing. Colorio sono state affidate **anche** mansioni di natura amministrativa.

L'incarico di collaborazione di cui il ricorrente era titolare è sempre stato rinnovato, con cadenza semestrale e/o annuale, sino al 31 dicembre 2016, **senza** che vi sia mai stata **modifica dell'oggetto contrattuale** (allegato n. 6).

Come emerge dal suo *curriculum vitae*, egli ha svolto molteplici mansioni di natura tecnica, quali, a titolo esemplificativo: la gestione e lo studio della distribuzione e dell'aggiornamento degli obblighi in capo al Dirigente derivanti dalla delega di funzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (da lui assunte *ex art.* 18 del d.lgs. n. 81 del 2008); il supporto e il coordinamento per la gestione documentale per l'aggiornamento del "Documento di Valutazione dei Rischi" del Centro Ricerche "Area Casilina"; la gestione, lo studio e il supporto alla redazione dei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) in cui la sede INAIL "Area Casilina" è coinvolta nonché alla verifica ed al controllo dello stato dell'arte degli stessi; l'assunzione del ruolo di addetto al Primo Soccorso per la sede dell'Area Casilina in Via del Torraccio di Torrenova; e di referente C.T.E., con mansioni di coordinamento interventi esterni con le attività lavorative interne, gestione dei rapporti con le imprese esecutrici e supervisione dei lavori con particolare riguardo alla sicurezza; la gestione delle rilevazioni di radon nel Centro Ricerche "Area Casilina", di concerto con il CONTARP dell'INAIL (allegato n. 7).

Il ricorrente, inoltre, durante tutta la vigenza del rapporto di collaborazione con l'I.N.A.I.L., ha ricevuto ulteriori incarichi di natura tecnica

in ragione della sua formazione e delle sue competenze specialistiche: ad esempio, con nota del 6 luglio 2012, il ricorrente è stato incaricato, «**per le competenze specifiche possedute**», ad espletare le operazioni di **manutenzione** ordinarie e straordinarie **dell'apparecchio defibrillatore** sito presso la sede INAIL dell'Area Casilina in Via del Torraccio di Torrenova 7 (**allegato n. 8**); ancora, con nota del 15 ottobre 2012, il dott. ing. Colorio è stato designato quale **lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure antincendio**, in ragione della specifica formazione ricevuta al riguardo, poi costantemente aggiornata (**allegato n. 9**); il ricorrente è stato poi incaricato di predisporre le procedure relative alle gare d'appalto per le forniture ed i servizi del settore ricerca (**allegato n. 10**), nonché di espletare vari incarichi di **docenza e codocenza per i corsi di formazione** per lavoratori incaricati all'attività di primo soccorso accumulando ben 22 ore di docenza come si evince dal portale formazione dell'I.N.A.I.L. (**allegato n. 11**); è stato, inoltre, nominato **referente per le attività manutentive del Centro Ricerche Area Casilina** (**allegato n. 12**) e **curatore del parco attrezzature esercitazioni antincendio** dello stesso Centro, coordinandosi a tal fine con l'RSPP di sede (**allegato n. 13**).

Da ultimo, ma non per importanza, il **cedolino stipendiale** del dott. ing. Colorio di settembre 2016 riporta chiaramente che il suo **profilo di impiego** era quello **tecnico** (**allegato n. 14**).

Con nota del 18 marzo 2016, l'Ufficio Risorse Umane dell'INAIL ha proceduto ad una «*ricognizione rivolta al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre*», al fine di acquisire la disponibilità all'attivazione, ai sensi dell'art. 1, co. 227, della Legge n. 208 del 2015, di contratti a tempo determinato nei profili del comparto ricerca (**allegato n. 15**).

Il ricorrente, in data 23 marzo 2016, ha inviato la propria dichiarazione di disponibilità ad essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (**allegato n. 16**).

Successivamente, con Determinazione della Direzione Centrale Risorse Umane prot. n. 316 dell'11 luglio 2016, l'INAIL ha indetto una procedura per l'espletamento della verifica di idoneità, prevista dall'art. 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015, propedeutica alla stipula di contratti a tempo determinato, ed ha approvato il relativo bando (**allegato n. 17**). Segnatamente, il bando della procedura, priva di carattere concorsuale, ha previsto l'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nei seguenti profili: Ricercatore di III Livello; Tecnologo di III Livello; Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello; Operatore tecnico VIII livello; Collaboratore di amministrazione VII livello; Operatore di amministrazione VIII livello.

Con nota del 13 luglio 2016 (**allegato n. 18**), l'INAIL ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del bando, che, ai fini dell'espletamento della procedura, era stato ricondotto nel profilo professionale di **Collaboratore di Amministrazione VII livello**.

Ritenendo questa decisione illegittima ed irragionevole, il ricorrente ha presentato all'Amministrazione, in data 25 luglio 2016 (**allegato n. 19**), una articolata **istanza di riesame**, volta ad evidenziare che, in considerazione delle mansioni di carattere professionale e tecnologico, anche con funzioni di coordinamento e gestionali, assegnategli in sede contrattuale, dei numerosi incarichi tecnici, di docenza e di pubblicazione scientifica da lui espletati per conto dell'Amministrazione, del possesso da parte sua della laurea specialistica in Ingegneria medica, così come dell'afferenza all'area tecnica desumibile dai documenti relativi al rapporto di lavoro in essere (es. cedolino), **l'unico profilo corrispondente alla sua situazione era quello di Tecnologo di III livello**. Nondimeno, al fine di non decadere dalla possibilità di beneficiare della procedura attivata, nella medesima data, il ricorrente ha trasmesso, per il tramite del proprio Dirigente, domanda di partecipazione alla procedura stessa (**allegato n. 20**).

All'istanza di riesame di cui all'allegato n. 17, dopo un primo riscontro di

natura soprassessoria (**allegato n. 21**), ha fatto seguito, in data 27 settembre 2016, la nota del Direttore Centrale dr. Giuseppe Mazzetti, con la quale è stato comunicato al dott. ing. Colorio che «**Ella è stata confermata al profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello professionale** in quanto la documentazione prodotta non apporta ulteriori elementi atti a ricondurre la S.V. ad altro profilo; la riconduzione al profilo è stata effettuata avendo a riferimento il contratto in essere al 31 dicembre 2015 e le relazioni dell'attività svolta relative al medesimo contratto» (**allegato n. 22**).

In obiettivamente sospetta coincidenza temporale, nella medesima data, il ricorrente ha inoltre ricevuto, da parte della stessa Direzione Centrale, la nota prot. 60006.27/09/2016.0010290, avente ad oggetto «*Approvvigionamento di beni e servizi del settore Ricerca: smaltimento arretrato. Assegnazione*», la quale ha disposto testualmente che «Tenuto conto del possesso dei requisiti professionali ai fini dello smaltimento in questione, Lei è **assegnato alla Direzione Centrale Acquisti** a far data dal 1 ottobre 2016. Tale assegnazione avrà durata sino al compimento dell'attività indicata in oggetto» (**allegato n. 23**).

Il ricorrente, con nota assunta dall'Amministrazione con numero di protocollo 72003/29.09.2016/0005304, ha fornito una completa disamina di tutti gli incarichi che, in ragione dell'assegnazione temporanea di cui sopra, avrebbe (ed ha) dovuto tralasciare e di cui si è detto poc'anzi (**allegato n. 24**).

In data 30 settembre 2016, l'Ing. Colorio ha trasmesso all'Amministrazione, per il tramite dei propri legali, una «**dichiarazione di non acquiescenza** all'errata attribuzione del profilo professionale assegnato di "collaboratore di amministrazione" in luogo di "tecnologo"», rappresentando che, in caso di non inquadramento nel profilo di tecnologo, avrebbe esperito ogni azione a tutela dei suoi diritti (**allegato n. 25**).

Successivamente, il ricorrente si è rivolto ai sottoscritti difensori, i quali hanno redatto un articolato parere *pro veritate* (**allegato n. 26**), trasmesso all'Amministrazione, unitamente ad una nuova istanza di riesame.

In data 8 novembre 2016, inoltre, il ricorrente, sempre per il tramite di questa difesa, ha presentato all'Amministrazione, a mezzo p.e.c., una **istanza di accesso ai documenti amministrativi** ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, richiedendo copia di tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione, comprensivi degli eventuali verbali, dei *curricula* e delle relazioni sull'attività svolta dai candidati, sulla base dei quali è stata effettuata l'assegnazione dei medesimi ai profili professionali di Tecnologo III livello e di Ricercatore III livello (**allegato n. 27**).

In data 13 dicembre 2016, in pendenza di ricorso al Tar Lazio proposto avverso il silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza di accesso, l'Ing. Colorio ha ricevuto un'*e-mail* dalla Direzione Centrale Ricerca, con invito a presentarsi in data 19 dicembre 2016, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato (**allegato n. 28**).

In data 19 dicembre 2016, il ricorrente, non potendo fare diversamente in ragione del contegno tenuto dall'Amministrazione, ha **sottoscritto il contratto** a tempo determinato con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione – VII livello (**allegato n. 29**), contestualmente presentando **formale dichiarazione di non acquiescenza** in merito al profilo professionale assegnatogli per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, in ragione della contemporanea pendenza, in seno all'Amministrazione, del procedimento che era stato avviato a seguito della presentazione, da parte sua, dell'istanza di esercizio di autotutela in riferimento al provvedimento prot. n. INAIL.60006.13/07/2016.0007391, concernente la procedura di cui alla l. n. 208 del 2015 (**allegato n. 30**).

Prima della sottoscrizione, peraltro, il ricorrente ha dovuto richiedere la stipula di un contratto ***part time verticale***, per poter continuare a dedicarsi all'attività di studio e ricerca scientifica (**allegato n. 31**).

A seguito della sentenza n. 5157 del 3 maggio 2017, con la quale il Tar Lazio ha condannato l'Amministrazione all'ostensione della documentazione

richiesta con l'istanza di accesso *sub* allegato n. 25, P.I.N.A.I.L., con nota prot. n. 60006.01/06/2017.0005501, ha invitato il ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti (**allegato n. 32**);

Dall'analisi degli atti acquisiti (**allegato n. 33**), e segnatamente dalla lettura del verbale del 14 settembre 2016 (inerente alla valutazione delle istanze di riesame del profilo professionale che erano pervenute all'amministrazione assieme a quella dell'Ing. Colorio), **non si evince alcuna discussione in merito al riesame, né si rileva nessuna differenziazione rispetto alle varie situazioni degli altri "candidati"** (ben 19 diverse). Difatti, non vi è riportato alcun commento, né alcuna dichiarazione dei componenti della commissione esaminatrice – composta, tra l'altro, dagli stessi soggetti che hanno poi vagliato le istanze di riesame dei profili professionali già valutati originariamente, al fine di attribuire i profili professionali più confacenti ai soggetti interessati dalla procedura.

Anzi, dal verbale emerge solamente che la commissione si è limitata a trascrivere un elenco di nominativi, riportando in calce la stessa formula comunicata all'Ing. Colorio.

Dal predetto verbale risulta altresì che a ben quattro soggetti è stata attribuita una riconduzione diversa (da Collaboratore di Amministrazione VII Livello a Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI Livello), sebbene **dall'esame delle istanze dei suddetti soggetti non emerga alcun elemento che giustifichi la disparità di trattamento che è stata operata nei confronti dell'omologa istanza presentata dal ricorrente**

Inoltre, dagli atti emerge che **soggetti in possesso di titoli di studio equivalenti a quelli del Dott. Ing. Colorio** (37 Ingegneri e 3 architetti) – i quali avevano svolto, nel tempo, mansioni del tutto accomunabili a quelle attribuite a quest'ultimo, quando non addirittura inferiori – **sono stati inquadrati nel profilo professionale di Tecnologo III livello**; per converso, sono stati ricondotti al profilo professionale di Tecnologo III livello soggetti in

possesso di titolo di studio di Laurea Specialistica e che svolgono mansioni di attività di certificazione e verifica (mansioni che possono essere svolte anche da soggetti abilitati ma non laureati) (**allegato n. 34**).

Infine, è emerso che **sono stati inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore III livello soggetti in possesso di titoli di studio non inerenti alle attività di ricerca scientifica** dei dipartimenti tecnici dell'INAIL per un numero complessivo che rappresenta una percentuale superiore ad un terzo del totale: nella specie, si tratta di ben quattro soggetti in possesso di laurea in Lettere, di un laureato in Filosofia, di un laureato in Scienze Pedagogiche, di quattro laureati in Lingue e Letterature Straniere, di un laureato in Scienze della Comunicazione, di ben sette soggetti in possesso di laurea in Psicologia, di altri due in Scienze Politiche, uno in Scienze dell'Educazione, tre in Scienze Statistiche, due laureati in Architettura ed uno in Sociologia, due laureati in Giurisprudenza ed un soggetto in possesso di diploma di Laurea DAMS (**allegato n. 35**).

Dall'analisi dei *curricula* e da una disamina inerente alle attività svolte dai predetti soggetti, **non si evince in alcun modo la ragione** per cui gli stessi siano stati ritenuti più meritevoli di assegnazione al profilo professionale di Ricercatore III Livello rispetto al Dott. Ing. Alessandro Colorio. D'altro canto, l'Ing. Angelo Tirabasso è stato, giustamente, inquadrato (a differenza, però, del Dott. Ing. Colorio) nel profilo professionale di Ricercatore III Livello, avendo questi ottenuto lo stesso titolo accademico del ricorrente, per giunta in tempi simili e presso la stessa facoltà e lo stesso corso di laurea, ed essendo stato inizialmente assegnato, proprio come quest'ultimo, presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ex ISPESL.

Alla luce di tali informazioni, in data 7 dicembre 2017, il dott. Colorio ha presentato una **nuova istanza di riesame**, rimasta ad oggi priva di riscontro (**allegato n. 36**).

Successivamente, in data 14 dicembre 2017, il ricorrente ha sottoscritto

la **proroga**, sino al 31 dicembre 2018, del contratto stipulato il 19 dicembre 2016 (**allegato n. 37**), depositando una **nuova dichiarazione di non acquiescenza** (**allegato n. 38**).

Infine, in data 13 febbraio 2018, con provvedimento prot. n. 60006.13/02/2018.0001649, l'Ufficio centro servizi della Direzione Generale dell'INAIL ha chiuso la *task force*, alla quale il ricorrente era stato assegnato, in ragione del superamento della fase di emergenza (**allegato n. 39**).

Nel medesimo provvedimento, inoltre, l'Amministrazione ha stabilito di effettuare dei **trasferimenti definitivi presso la Direzione centrale Acquisti**, optando per «*soluzioni a regime per ottimizzare le specifiche competenze e professionalità del personale maturate con l'esperienza nella predetta task force*». Tra i predetti trasferimenti definitivi presso la Direzione centrale Acquisti vi è stato anche quello del ricorrente, comunicatogli con nota prot. 1683 del 13 febbraio 2018 (**allegato n. 40**).

IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DAL DOTT. ING. COLORIO

In ragione del contegno tenuto dall'Amministrazione nei suoi confronti, il dott. ing. Colorio ha adito il Tribunale Ordinario di Roma in funzione di Giudice del Lavoro al fine di veder accertata l'illegittimità dell'esercizio, da parte dell'INAIL, del proprio potere di *jus variandi* (**allegato n. 41**).

In particolare, il predetto ricorso è stato articolato nei seguenti motivi: 1) illegittimità del provvedimento di assegnazione al profilo professionale di collaboratore di amministrazione – VII livello professionale per violazione del principio espresso dall'art. 52, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, macroscopica irragionevolezza, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 2) diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive, nonché al risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso, il dott. ing. Colorio ha denunciato, alla luce della natura prettamente tecnica delle attività lavorative da lui prestate in

favore dell'Istituto, l'illegittimità degli atti con i quali il suo profilo professionale è stato ricondotto a quello di Collaboratore di amministrazione, nonché la disparità di trattamento subita in ragione dell'attribuzione del profilo di tecnologo a personale che possedeva competenze del tutto avulse dal profilo tecnico e riconducibili, piuttosto, nel profilo amministrativo.

Con il secondo motivo, invece, ha richiesto la corresponsione delle differenze retributive a lui spettanti, nonché il riconoscimento del danno per demansionamento e perdita di *chance*.

L'udienza di comparizione delle parti per la discussione del predetto ricorso è fissata per il 5 giugno p.v. (**allegato n. 42**).

I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN QUESTA SEDE

Nelle more, l'Amministrazione resistente non ha mutato il proprio comportamento nei confronti del ricorrente: prova ne siano i provvedimenti impugnati in questa sede.

In particolare, con la nota prot. n. 96 del 2019, l'INAIL, «TENUTO CONTO che [...] n. 411 unità, sono già state ricondotte al profilo professionale alle stesse assegnato in occasione della verifica di idoneità di cui al citato art. 1, comma 227, della Legge n. 208/2015», **ha ricondotto il dott. ing. Colorio nell'elenco del personale stabilizzabile per il profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale**, inserendo il suo nominativo nell'Allegato "D".

L'impugnata nota prot. n. 110, invece, ha delimitato l'ambito di partecipazione alla procedura per la copertura di n. 40 posti con profilo di Tecnologo III livello professionale solamente ai «soggetti individuati [...] con determinazione 19 marzo 2019 n. 96, **allegato "B"**», prevedendo all'art. 4, comma 2, che «Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate da candidati non ricompresi, per il profilo di Tecnologo terzo livello professionale, nell'elenco, allegato "B", di cui alla determinazione 19 marzo 2019 n. 96».

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO GRAVE DI ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

In primo luogo, si deve rilevare che i provvedimenti impugnati violano apertamente il disposto dell'art. 20, comma 2, del c.d. Decreto Madia.

Quest'ultima disposizione, come noto, si limita a stabilire che le procedure di stabilizzazione sono riservate *«al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti: // a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; // b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, **almeno tre anni di contratto**, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso»*.

I provvedimenti in esame, pertanto, nel limitare l'ambito di partecipazione a quello individuato dall'Amministrazione con la nota n. 96, hanno aggiunto un "requisito" in più, che non trova alcun riscontro nel dato normativo e che si appalesa **gravemente lesivo** delle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari delle procedure.

Paradigmatico in tal senso il caso del dott. ing. Colorio: a fronte di un lungo periodo di servizio prestato attraverso lo svolgimento di attività di natura tecnica ed altamente specialistica (perfettamente corrispondente, del resto, al suo percorso di formazione), egli si ritrova oggi a poter partecipare alla sola procedura di stabilizzazione per collaboratore di amministrazione in ragione della circostanza per cui, al momento della verifica di idoneità effettuata ai sensi della l. n. 208 del 2015, la sua figura professionale è stata **ingiustamente** ricondotta in tale ultimo profilo.

Ciò è avvenuto in base ad una specifica disposizione del bando adottato nel 2016 per dare attuazione all'art. 1, comma 227, della legge appena sopra richiamata, vale a dire l'art. 1, comma 5, secondo cui «*i titolari di incarico di collaborazione coordinata e continuativa che svolgono attività di supporto amministrativo gestionale, sia laureato sia diplomato, sono ricondotti nel profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello*».

Poiché il dott. ing. Colorio, in quel momento, era assegnato, di fatto, a mansioni prevalentemente amministrative, malgrado nella stessa nota del 27 ottobre 2011 di trasferimento alla UF IV fosse scritto che gli erano assegnate attività di «*supporto **tecnico***», egli, come si è visto, è stato inquadrato nel profilo dei collaboratori di amministrazione VII livello, e l'Amministrazione ha riscontrato la sua istanza di autotutela affermando espressamente che «*la riconduzione al profilo è stata effettuata avendo a riferimento **il contratto in essere al 31 dicembre 2015** e le relazioni dell'attività svolta relative al **medesimo contratto***».

Pertanto, a fronte di un trascorso del dott. ing. Colorio di oltre 8 anni – dal 2007 al 2015 – di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata dallo svolgimento di mansioni, in coerenza con la sua qualificazione universitaria, prevalentemente tecniche, l'Amministrazione, quando, nel 2016, si è trattato di stipulare con il ricorrente un contratto a tempo determinato ai sensi della l. n. 208 del 2015, ha valorizzato esclusivamente l'attività svolta nell'ultimo anno (il 2015) e le relative relazioni, così confinando nell'irrilevanza tutto il pregresso.

Ne consegue che, nel momento in cui, nell'ambito della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, si attribuisce rilevanza al solo profilo al quale il lavoratore flessibile è stato assegnato ad esito della procedura di cui all'art. 1, comma 227, della l. n. 208 del 2015, precludendogli la possibilità di concorrere per altri profili, si viene ad introdurre un criterio non solo ulteriore, ma anche **irragionevole e discriminatorio**, rispetto a quelli previsti dalla norma di riferimento.

Per effetto di questo *modus operandi*, infatti, un lavoratore che, negli ultimi otto anni (vale a dire l'arco di tempo preso in considerazione dall'art. 20, comma 2, del decreto Madia), ha svolto per 5 anni mansioni di natura tecnica, e solo negli ultimi 3 anni mansioni di natura amministrativa, viene messo in condizione di concorrere alla procedura di stabilizzazione solo per la posizione di collaboratore di amministrazione, privando così di ogni rilevanza il maggior periodo di tempo in cui egli ha svolto mansioni che corrisponderebbero ad altri profili. A parti invertite, se un lavoratore che ha sempre svolto mansioni di natura amministrativa si fosse trovato a svolgere, nel solo anno 2015, al momento della verifica di idoneità di cui all'art. 1, comma 227, della l. n. 208, mansioni di natura tecnica, potrebbe oggi concorrere per la stabilizzazione nel profilo di tecnologo o di ricercatore.

Ciò fermo, il contegno tenuto dall'Amministrazione resistente nei confronti del ricorrente continua a soffrire, in via derivata, delle medesime illegittimità che lo hanno connotato sinora e che sono già state oggetto di censura da parte del dott. ing. Colorio attraverso il ricorso al competente Giudice del Lavoro depositato innanzi al Tribunale di Roma.

In particolare, i provvedimenti in esame si appalesano in aperto contrasto con il principio, sancito dall'art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001, di **equivalenza delle mansioni**.

Come noto, la predetta disposizione sancisce che «*il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento*».

Il principio è stato interpretato dalla giurisprudenza come un principio di equivalenza "formale", con la conseguenza che l'esercizio, da parte del datore di lavoro pubblico, dello *ius variandi* può ritenersi legittimo nel caso in cui le nuove mansioni assegnate al lavoratore rientrino nella stessa area professionale d'inquadramento prevista dal contratto collettivo di comparto (cfr., *ex pluribus*, Cass. civ., Sez. lavoro, 27 gennaio 2017, n. 2140).

Orbene, è evidente che, nella fattispecie in esame, l'INAIL ha fatto un utilizzo distorto del potere in questione.

Dal punto di vista sostanziale, infatti, il dott. ing. Colorio afferisce da sempre all'area tecnica, anche con funzioni di coordinamento e gestionali, nell'ambito di campagne informative scientifiche e di progetti di innovazione tecnologica, e non già a quella amministrativa, come è evidenziato da una piana lettura di tutta la documentazione relativa al suo rapporto di servizio fino al 31 dicembre 2016 (ad esempio, il "cedolino"), nell'ambito della quale egli risulta essere inquadrato tra il personale afferente ai profili tecnici.

Ciò è dimostrato anche dalla circostanza per cui il ricorrente, in possesso del titolo di laurea specialistica in Ingegneria Medica, in tale veste è stato sempre qualificato, anche formalmente, negli atti di incarico, ed è stato uniformemente riconosciuto e considerato nell'ambito lavorativo dell'Istituto. Inoltre, come si è visto, il dott. ing. Colorio ha prestato servizio dal 2 aprile 2007, fino al 27 ottobre 2011, presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro, con afferenza al settore informatico e all'ingegneria medica.

Tutte queste circostanze mettono in luce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, e in particolare della nota prot. n. 110 del 2019.

Si è visto, infatti, che quest'ultimo provvedimento consente la partecipazione alla procedura di stabilizzazione per il profilo di Tecnologo III livello ai soli soggetti ricompresi nell'ambito dell'allegato B alla nota n. 96 del 2019.

Ciò comporta che il ricorrente, essendo stato incluso nell'elenco di cui all'allegato D (Collaboratori di amministrazione), non potrebbe presentare domanda di partecipazione alla procedura bandita con la nota n. 110. E ciò sebbene egli abbia sempre svolto – lo si ripete – mansioni di natura tecnica, agevolmente riconducibili al profilo professionale del Tecnologo o a quello del Ricercatore.

In altri termini, l'Amministrazione, appigliandosi ad un dato meramente

formalistico, qual è quello della inclusione in un elenco anziché in un altro, vorrebbe impedire al dott. ing. Colorio di essere stabilizzato come Tecnologo, malgrado il suo percorso lavorativo all'interno dell'Amministrazione, se si escludono gli anni più recenti, dimostra che egli ha svolto per lungo tempo, e sicuramente per più di tre anni, mansioni certamente assimilabili a quelle di un tecnologo/ricercatore.

Ma vi è di più. Sono state ampiamente illustrate nel ricorso al Giudice del Lavoro, e sono state riportate anche in questa sede, le ragioni per le quali il ricorrente, già in sede di verifica *ex l. n. 208 del 2015*, avrebbe senz'altro dovuto essere ricondotto nel profilo di Tecnologo o in quello di Ricercatore.

La nota n. 110 del 2019, dunque, omettendo qualsivoglia istruttoria in ordine alla posizione del ricorrente, si è limitata a recepire le precedenti determinazioni dell'INAIL, costringendo in tal modo il dott. ing. Colorio a dover ricorrere nuovamente alla sede giurisdizionale per vedere riconosciuti, e adeguatamente tutelati, i propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Senza contare, poi, che la mortificazione della professionalità del ricorrente genera un danno anche all'Amministrazione stessa, che potrebbe beneficiare delle sue competenze tecniche ed invece ritiene più opportuno mantenerlo in un ruolo dove la sua formazione universitaria e post-universitaria non può essere messa a frutto.

Emerge dunque chiaramente come il contegno tenuto dall'INAIL si ponga in aperto contrasto anche con i principi di buon andamento, economicità ed efficienza che ogni Amministrazione deve osservare.

In estrema sintesi, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi perché l'Amministrazione ha subordinato la partecipazione del ricorrente alla procedura di stabilizzazione ad un requisito che la legge non prevede, vale a dire l'essere stato formalmente assegnato, «*in occasione della verifica di idoneità di cui al citato art. 1, comma 227, della Legge n. 208/2015*», ad uno dei profili professionali ivi previsti, relegando così nell'irrilevanza il dato sostanziale relativo alle

mansioni concretamente svolte, in qualità di lavoratore “flessibile”, prima della predetta verifica di idoneità finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato, mansioni che, nel caso del dott. ing. Colorio, “assunto” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a far data dal 2007, sono consistite in attività molto diverse da quelle di “collaboratore amministrativo”, e certamente più assimilabili a quelle proprie del profilo di tecnologo o di ricercatore.

Alla illegittimità del criterio adottato si somma l’illegittimità in via derivata dei provvedimenti impugnati: essi, infatti, soffrono dei medesimi vizi che caratterizzano la condotta complessivamente tenuta dall’INAIL rispetto alla situazione del ricorrente, il quale – proprio in sede di verifica di idoneità *ex art.* 1, comma 227, della l. n. 208 del 2015 – avrebbe dovuto, anche in ossequio al principio generale della **equivalenza delle mansioni**, essere assegnato al profilo di tecnologo o a quello di ricercatore, tanto è vero che egli si è visto costretto a proporre un apposito ricorso al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto ad essere inquadrato in uno di questi due profili. È evidente che, laddove quest’ultimo ricorso fosse accolto, il ricorrente avrebbe automaticamente il diritto di partecipare alla stabilizzazione per il profilo di tecnologo o di ricercatore, perché risulterebbe provata l’illegittimità, a monte, della sua assegnazione al profilo di collaboratore di amministrazione.

Istanza di misure cautelari

Il tempo fisiologicamente necessario per addivenire ad una decisione del merito del ricorso potrebbe pregiudicare l’utilità che una sentenza di accoglimento potrebbe attribuire al ricorrente.

Inoltre, come si è illustrato, il dott. ing. Colorio ha già provveduto ad adire il Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconosciuta la sua riconduzione nel profilo di Tecnologo o di Ricercatore.

Pertanto, qualora il Giudice Ordinario dovesse pronunciarsi nel senso

dell'accoglimento del ricorso del dott. ing. Colorio, egli potrebbe partecipare alla procedura di stabilizzazione per il personale con profilo di Tecnologo. Tuttavia, se nel frattempo il concorso si fosse già tenuto, egli non ricaverebbe più alcuna utilità da ciò.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Collegio di voler adottare una misura cautelare che potrebbe consistere nell'ammettere con riserva il ricorrente alla procedura di stabilizzazione bandita con la nota prot. n. 110 del 2019. Al riguardo, si fa presente che il ricorrente ha già proposto la domanda di partecipazione. In subordine, si chiede al Collegio di voler sospendere l'efficacia degli atti impugnati almeno sino all'intervento della pronuncia del Giudice del Lavoro sul ricorso presentato dal dott. ing. Colorio, oppure di voler adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare, *medio tempore*, i diritti e gli interessi del ricorrente.

Per questi motivi

si richiede all'adito Tar, previa concessione delle richieste misure cautelari, di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Roma, 14 maggio 2019

avv. prof. Giuliano Grüner avv. Federico Dinelli avv. Maria Eugenia Albé